



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 C.D.S. E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno intende procedere all'affidamento dei seguenti servizi:

- rimozione, trasporto, custodia dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159, 215 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e degli articoli 354 e 397 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada);
- rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale, qualora l'interessato non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi, purché prontamente;
- servizio di soccorso e trasporto a favore dei veicoli del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
- servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti.
- E' escluso dalla concessione, il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro già regolamentato dalla Prefettura di Firenze con apposita procedura e la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili rifiuti speciali.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

La concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Municipale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELLA CONCESSIONE

- La concessione avrà decorrenza biennale dalla data di formale assegnazione della medesima, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso ex art. 354 D.P.R. 495/1992 per ulteriori 2 (due) anni.
- I corrispettivi dovuti sono quelli indicati dalle disposizioni vigenti, secondo quanto previsto dall'**allegato A**) alla presente manifestazione di interesse.
- Il valore presunto biennale della concessione, con ciò intendendo l'importo che verrà pagato al concessionario direttamente dall'utente per la rimozione dei veicoli sulla base delle tariffe



Comune di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

riportate nella tabella allegata comprensivo del diritto di chiamata, delle operazioni di carico scarico e dell'indennità chilometrica, in considerazione al numero di circa 100 veicoli rimossi annualmente di media considerando gli ultimi quattro anni (annualità 2016, 2017, 2018 e 2019) al netto delle spese di custodia e riferito ai soli veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5 t, è stimato in € 14.000,00. Nel caso in cui la Concessione venisse prorogata per ulteriori due anni, il valore presunto quadriennale della concessione, è stimato in € 28.000,00. Gli importi si intendono comprensivi dell'IVA di legge.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 58 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 tra tutte le imprese che hanno aderito alla manifestazione di interesse.
- Nel caso di più imprese che abbiano manifestato interesse all'affidamento del presente servizio e in possesso dei requisiti richiesti, sarà valutata la possibilità di stipulare convenzione nella quale sarà previsto una rotazione delle chiamate disciplinata da apposito calendario.
- **Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro le ore 12,00 del 08/01/2021 previa compilazione della domanda allegata al presente avviso da inoltrare all'indirizzo PEC del Comune di Figline e Incisa Valdarno: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it.**
- Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura verranno invitati gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. 495/1992;
- disponibilità continua di un'area giuridicamente e tecnicamente idonea alla custodia dei veicoli all'interno del territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno; si intende per disponibilità la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'offerta e per una validità non inferiore alla durata della concessione. La capienza del luogo o dei luoghi destinati alla custodia dei veicoli deve essere comunicata all'Amministrazione concedente;
- essere proprietario o avere l'uso esclusivo (leasing, renting, ecc.) di almeno 2 veicoli, aventi tutti le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli estremi di identificazione ed omologazione dovranno essere riportati nell'atto di concessione, da accordarsi dall'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 354 comma 2 del D.P.R. citato;
- numero minimo di 2 dipendenti idonei a garantire quanto prescritto dalla concessione;
- essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.), e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lett. C) (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.) massimali così stabiliti dal decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

eventuali danni ai veicoli oggetto dei servizi di cui all'articolo 1, dovuti a incendio, furto, atti vandalici, o a ogni altra causa. Il Concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di danni connessa alle operazioni di cui all'articolo 1, anche oltre il massimale assicurato e per cause diverse da quelle coperte dall'assicurazione; il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e aggiornare le polizze di assicurazione in base alle leggi vigenti in materia;

- rispettare i requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;
- aver assolto e continuare ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali;
- rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo tutti gli oneri e le responsabilità relative.

ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lsg 50/2016) è il Dott. Alessio Pasquini, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Figline e Incisa Valdarno, 17/12/2020.

F.to Il Comandante di Polizia Municipale
Dott. Alessio Pasquini



ALLEGATO A

Articolo 1A - Tariffe – principi generali

1. Le tariffe di cui al presente allegato costituiscono la base di aggiudicazione della concessione della quale l'allegato è parte integrante.
2. Le tariffe di cui al comma precedente possono subire variazioni ed essere aggiornate all'inizio di ogni anno dall'Amministrazione concedente il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le tariffe di cui al presente allegato sono già comprensive dell'IVA secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale.

Articolo 2A - Parametri per l'applicazione delle tariffe

1. Gli importi dovuti dagli obbligati per le spese di rimozione, trasporto e custodia sono stati determinati tenendo conto altresì dei parametri di differenziazione prescritti dai successivi commi, dalla Delibera della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2016.
2. Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i, previo pagamento della tariffa relativa alla sola chiamata. Conseguentemente, se il veicolo non è ancora stato agganciato, la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di sola chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'intero importo relativo alla rimozione così come se invece il veicolo viene ritirato dall'interessato in depositaria.
3. Per eventuali casi di rimozione o spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, dovuti a urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi, secondo quanto previsto dalla concessione.

Articolo 3A - Tariffe per le operazioni di rimozione dei veicoli

1. Le tariffe di cui la Delibera della Giunta Comunale n. 251 del 01/12/2016 sono le seguenti:
 - a) Tariffe relative al traino e trasporto in depositaria (comprensive del diritto di chiamata, delle operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo e dell'indennità chilometrica)

Ciclomotori	€ 45,00
Motoveicoli	€ 51,00
Autoveicoli	€ 70,00
Autocarri fino a 3,5 t	€ 89,00
Autocarri oltre 3,5 t	€ 115,00

- b) Tariffe relative alla sola chiamata (comprensive dell'indennità chilometrica)



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

Tutte le tipologie di veicolo	€ 30,00
-------------------------------	---------

Le suddette tariffe sono da maggiorare del 30% se il trasporto viene effettuato in orario notturno (dalle ore 20 alle ore 7), la domenica (dalle ore 12 del Sabato) o giorno festivo (dalle ore 00,01 alle ore 24).

Per la determinazione dei giorni festivi si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti. Nel caso in cui le diverse fasi del servizio si articolino parte in orario diurno e parte in orario notturno, o parte in un giorno feriale e parte in un giorno festivo, non deve essere applicato alcun incremento.

Qualora le operazioni di rimozione si articolino in orario notturno e/o in orario festivo a seguito di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti, non deve essere applicato alcun incremento.

c) Tariffe relative alla custodia dei veicoli

Autoveicoli	Custodia in area recintata e scoperta
- Per i primi 90 giorni	€ 2,91
- Per il periodo successivo	€ 1,45
Autocarri	Custodia in area recintata e scoperta
- Per i primi 90 giorni	€ 2,91
- Per il periodo successivo	€ 1,86
Motoveicoli e ciclomotori	Custodia solo al coperto
- Per i primi 90 giorni	€ 1,74
- Per il periodo successivo	€ 1,10

Le spese di custodia del veicolo rimosso dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

Tutte le tariffe si intendono comprensive dell'IVA di legge.